



La proposta dell'European Disability Forum per una Direttiva specifica sulla Disabilità

La Direttiva specifica sulla Disabilità dell'EDF è una bozza preparata in 24 mesi. Molto lavoro, tempo e risorse sono stati investiti in questo lavoro, sia da parte delle organizzazioni membro dell'EDF che della segreteria dell'EDF.

Durante questi 24 mesi tutti i membri dell'EDF sono stati continuamente consultati riguardo alla redazione di una Direttiva ombra e i loro contributi sono stati presi in considerazione quando gli esperti legali ne hanno redatto il testo.

Questa Direttiva non va confusa con l'attuale legislazione dell'Unione Europea in vigore. Essa, infatti, è una Direttiva ombra, il cui testo sarà formalmente presentato alle istituzioni dell'Unione Europea come contributo proattivo verso il nostro obiettivo chiave di una legislazione specifica sulla disabilità completa e onnicomprensiva.

IL Forum Europeo della Disabilità (European Disability Forum – EDF) è un'organizzazione-ombrello europea comprendente 85 ONG rappresentanti i diversi gruppi ed interessi della disabilità in Europa e 27 Consigli Nazionali di tutti i componenti dell'Unione Europea e dell'EEA. L'EDF rappresenta gli interessi di 50 milioni di cittadini disabili nell'Unione Europea e nell'EEA. La nostra missione è di promuovere i diritti umani delle persone disabili e di promuovere le pari opportunità nelle istituzioni dell'Unione Europea e negli Stati Membri dell'Unione Europea



Proposta di una Direttiva che attui il principio della parità di trattamento per le persone con disabilità

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'Articolo 13,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento Europeo²,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale³,

visto il parere del Comitato delle Regioni⁴,

considerando quanto segue:

(1) conformemente all'Articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, l'Unione Europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro la discriminazione costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, dalle Norme Standard delle Nazioni Unite per le Pari Opportunità per le Persone disabili, dai patti delle Nazioni Unite rispettivamente ai Diritti Civili e Politici e ai Diritti Economici, Sociali e Culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(3) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che è stata proclamata solennemente dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, afferma nell'Articolo 21 che qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità è proibita e nell'Articolo 26 riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a trarre beneficio da misure progettate per

1

2

3

4



garantire la loro indipendenza, la loro integrazione sociale e occupazionale e la loro partecipazione alla vita della comunità.

(4) il principio delle pari opportunità per tutti, incluse le persone disabili, rappresenta un valore importante e fondamentale condiviso da tutti gli Stati membri.

(5) lo scopo generale delle Norme Standard delle Nazioni Unite sulle Pari Opportunità per le Persone Disabili, adottate dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1993⁵, è quello di garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare gli stessi diritti degli altri e abbiano le stesse opportunità. Queste norme esortano all'azione a tutti i livelli, sia all'interno degli Stati sia attraverso la cooperazione internazionale per promuovere il principio delle pari opportunità per i disabili.

(6) le persone con disabilità contribuiscono alla vita sociale, culturale ed economica della Comunità Europea e la arricchiscono.

(7) almeno il 10% della popolazione dell'Unione Europea, circa 37 milioni di persone, hanno una disabilità, e molti di più sono a contatto con un disabile sia esso un familiare o un conoscente.

(8) la disabilità nasce da un'interazione tra l'ambiente ed una persona con una minorazione fisica, sensoriale, intellettuale, psicologica, di comunicazione o di sviluppo o con minorazioni multiple o una malattia cronica.

(9) data la natura eterogenea della disabilità, le persone disabili formano un gruppo diversificato e possono provare differenti forme di discriminazione che dovrebbero essere combattute in maniere differenti.

(10) il Consiglio ha adottato una Risoluzione sulle Pari Opportunità per le Persone con Disabilità⁶.

(11) la Commissione ha prodotto una Comunicazione intitolata "Pari opportunità per le persone disabili: una nuova strategia della disabilità della Comunità Europea"⁷.

(12) la Commissione ha prodotto una Comunicazione intitolata "Verso un'Europa Senza Ostacoli per le Persone con Disabilità"⁸.

(13) il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione su "Verso un'Europa Senza Ostacoli per le Persone con Disabilità"⁹.

⁵ Risoluzione 48/46 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

⁶ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili Gazzetta ufficiale n. C 012 del 13/01/1997 pag. 0001 – 0002 <http://europa.eu.int/infonet/library/m/97c1201/it.htm>

⁷ Comunicazione della Commissione sulla Parità di Opportunità per i Disabili COM(96) 406 def. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/com406/406-it.pdf

⁸ COM(2000) 284 definitivo

Comunicazione della Commissione Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_it.pdf

⁹ A5-0084/2001 <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/ce021/ce02120020124it02460251.pdf>



(14) il Parlamento Europeo ha adottato Risoluzioni sul Linguaggio dei Segni nel 1988¹⁰ e 1998¹¹.

(15) il Congresso Europeo sulla Disabilità tenutosi a Madrid il 20-23 marzo 2002 ha adottato la Dichiarazione di Madrid riguardante “La non discriminazione e l’azione positiva producono l’inclusione sociale”.

(16) il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento nell’impiego e l’occupazione sulla base di religione, credo, disabilità, età e orientamento sessuale. Quella Direttiva fornisce già protezione contro la discriminazione riguardante la disabilità nel campo dell’impiego e dell’occupazione¹².

(17) il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica¹³.

(18) per garantire la piena partecipazione di tutte le persone disabili e tenendo conto della loro eterogeneità, deve essere adottata un’azione specifica per affrontare settori come l’istruzione, la protezione sociale compresa la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria, i benefici sociali, l’accesso e la fornitura di servizi, infrastrutture e beni, includendo la cultura, il tempo libero e gli sport, l’assicurazione, il trasporto, l’ambiente delle comunicazioni, l’ambiente architettonico, gli alloggi e i prodotti nello stadio di progettazione e di produzione.

(19) a questo fine qualsiasi discriminazione diretta o indiretta o la discriminazione che si traduca nella mancanza di soluzioni ragionevoli a causa della disabilità, rientrante nel campo d’applicazione di questa Direttiva, è proibita.

(20) tutte le persone con disabilità dovrebbero avere pari e pieno accesso a tutti i tipi di istruzione a qualsiasi livello, inclusa l’istruzione superiore, l’istruzione degli adulti e l’apprendimento continuo, secondo le loro capacità e le loro necessità. La partecipazione all’istruzione integrata sarà considerata come regola generale, mentre l’istruzione speciale sarà solo presa in considerazione come opzione, se è così preferito dalla persona disabile o dai suoi genitori, guardiani o tutori designati quando la persona disabile è un bambino o un adulto non capace di rappresentare se stesso.

(21) i grandi istituti che in maniera permanente o per lunghi periodi di tempo forniscono alloggio e servizi necessari alla vita e servizi esclusivi alle persone disabili e che non perseguono l’obiettivo dell’autodeterminazione e della pari partecipazione nella vita della comunità delle persone con disabilità, dovrebbero essere smantellati e sostituiti, quando questo venga richiesto, dai servizi basati sulla comunità che promuovano gli obiettivi menzionati.

¹⁰ GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

¹¹ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

¹² GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. http://europa.eu.int/comm/employment_social/social/labour/78ec/ad_it.pdf

¹³ GU L180 del 19.7.2000, pag. 22 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_180/l_18020000719it00220026.pdf



(22) nel realizzare il principio della parità di trattamento per le persone disabili, la Comunità dovrebbe, secondo l'articolo 3 (2) del Trattato sulla Comunità Europea, avere l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in particolare poiché le donne disabili sono spesso vittime di una discriminazione multipla.

(23) le donne con disabilità e le donne che sono associate a una persona disabile attraverso la famiglia o un altro tipo di relazione sono particolarmente vulnerabili alla discriminazione sessuale fondata sulla disabilità e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a combattere tale discriminazione.

(24) le persone con disabilità intellettuale, le persone con disabilità psicologica, le persone con disabilità multiple, le persone anziane con disabilità e i bambini con disabilità sono particolarmente vulnerabili alla discriminazione fondata sulla disabilità e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a combattere tale discriminazione.

(25) le persone che sono colpite dalla discriminazione sulla base della disabilità sono frequentemente anche colpite dalla discriminazione per altre cause come la razza o l'origine etnica, l'età, la religione, il credo o l'orientamento sessuale e gli Stati membri dovrebbero garantire che venga prestata adeguata attenzione per combattere la discriminazione multipla.

(26) la valutazione dei fatti dai quali si può desumere che sia stata perpetrata una discriminazione è un problema degli enti giudiziari nazionali e di altri enti competenti secondo la legislazione o la prassi nazionale. In particolare, tali norme possono prevedere che una discriminazione indiretta venga appurata con qualsiasi mezzo, incluso sulla base dell'evidenza statistica. Ciononostante, date le difficoltà associate con l'ottenimento di prove statistiche affidabili in questo settore, il solo affidarsi a una prova statistica per dimostrare la discriminazione indiretta non è adeguato agli scopi di questa Direttiva.

(27) misure adeguate dovrebbero essere fornite, per esempio misure efficaci e pratiche per garantire il pieno accesso e la partecipazione delle persone con una disabilità, per esempio emendando le politiche e le prassi, adattando gli uffici, gli edifici, le apparecchiature, i servizi, i beni, i mezzi attraverso i quali l'informazione viene trasmessa attraverso la realizzazione di soluzioni ragionevoli. Tali soluzioni ragionevoli dovrebbero includere ove appropriato la fornitura di assistenza personale ad una persona disabile.

(28) il compito di predisporre un adeguamento ragionevole come previsto nella presente Direttiva è basato su un'anticipazione delle necessità delle persone disabili. Ciononostante, quando le necessità di un individuo con una disabilità non sono state previste, rimane l'obbligo di fornire un adeguamento ragionevole per garantire la conformità al principio della parità di trattamento.

(29) per determinare se le misure in questione diano origine ad un onere sproporzionato dovrebbero essere tenuti in conto in particolare i costi e gli altri tipi di spese generati, la dimensione e le risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa, la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici o qualsiasi altro tipo di assistenza, così come l'aumento delle entrate dell'organizzazione o dell'impresa, risultante dall'aver reso accessibili i loro beni o i loro servizi ad un pubblico più ampio.

(30) le persone con disabilità subiscono frequentemente la discriminazione nella forma di trasporti pubblici inaccessibili, un ambiente architettonico inaccessibile, compresi gli alloggi, così come pure con



un ambiente della comunicazione e dell'informazione inaccessibile. La necessità di prevedere l'accessibilità per le persone con disabilità in questi settori è essenziale per realizzare il principio della parità di trattamento delle persone disabili. L'attuazione di misure volte a favorire l'accessibilità non esclude la necessità di soluzioni ragionevoli per casi individuali allo scopo di garantire la conformità al principio della parità di trattamento.

(31) i ritratti insultanti della disabilità e la mancanza di rispetto verso la dignità delle persone disabili nella vita politica e pubblica, nella pubblicità e nei media rinforzano gli stereotipi negativi delle persone con disabilità e indeboliscono il principio della parità di trattamento.

(32) il proibire la discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure intese a prevenire o compensare gli svantaggi sperimentati da persone con una particolare minorazione.

(33) per garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità, un'azione positiva è necessaria per superare i concetti legati alla percezione della disabilità discriminanti o stereotipizzanti e per promuovere atteggiamenti positivi. Programmi di istruzione pubblici possono aiutare ad aumentare la comprensione delle necessità e dei diritti delle persone con disabilità.

(34) questa Direttiva stabilisce i requisiti minimi dando così agli Stati membri l'opportunità di introdurre o mantenere provvedimenti più favorevoli. La messa in pratica di questa Direttiva non serve a giustificare alcuna regressione in relazione alla situazione che già prevale in ciascuno Stato membro.

(35) le persone che sono state oggetto di discriminazione sulla base della disabilità dovrebbero avere accesso a mezzi adeguati di protezione legale. Per fornire un livello più efficace di protezione le associazioni o gli enti legali dovrebbero essere anche loro potenziati per impegnarsi negli atti giudiziari, se così determinano gli Stati membri, sia a nome o in sostegno di qualsiasi vittima o avere un diritto indipendente d'azione, senza pregiudicare le norme nazionali di procedura riguardanti la rappresentanza e la difesa in tribunale.

(36) per molte persone, specialmente quelle con un basso reddito, la fornitura di assistenza e rappresentanza legali gratuite sono prerequisiti essenziali per iniziare un procedimento giudiziario o amministrativo per far rispettare gli obblighi compresi in questa Direttiva.

(37) la messa in pratica efficace del principio della parità di trattamento richiede una protezione giudiziaria adeguata contro la persecuzione dei querelanti e dei testimoni.

(38) le norme sull'onere della prova devono essere adattate quando c'è un caso lampante di discriminazione e, per il principio che la parità di trattamento deve essere applicata in maniera efficace, l'onere della prova deve ricadere su colui che è stato querelato quando viene stabilita un'ipotesi di tale discriminazione.

(39) gli Stati membri non devono forzatamente applicare le norme sull'onere della prova agli atti nei quali spetta alla corte o ad un altro ente competente il compito di investigare sui fatti del caso. Le procedure cui si fa riferimento sono perciò quelle nelle quali il querelante non ha l'obbligo di provare i fatti, sui quali spetta alla corte o all'ente competente indagare.



(40) la stretta cooperazione con le organizzazioni non governative rappresentative delle persone disabili e dei genitori, guardiani o tutori designati per le persone incapaci di rappresentare se stesse è un prerequisito per combattere la discriminazione sulla disabilità in maniera efficace e per mettere in pratica il principio della parità di trattamento.

(41) gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo con le organizzazioni non governative rappresentative delle persone con disabilità e dei genitori, guardiani e tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse, per affrontare diverse forme di discriminazione previste dalla presente Direttiva.

(42) la protezione contro la discriminazione sulla base della disabilità sarebbe essa stessa rafforzata dall'esistenza di un ente o di enti come un difensore civico o una commissione per le pari opportunità in ciascuno Stato membro, con la competenza di analizzare problemi non risolti, studiare possibili soluzioni e fornire un'assistenza concreta alle vittime inclusa la ricezione e il dar seguito a reclami di persone per ragioni di discriminazione a causa della disabilità. Gli Stati membri possono scegliere di istituire un organo o degli organi che si occupino esclusivamente di discriminazione a causa della disabilità o di fondare un organo o organi che si occupino di discriminazione per diverse cause.

(43) gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente Direttiva.

(44) la conformità agli obblighi previsti dalla presente Direttiva sarebbe rafforzata se gli Stati membri escludessero da finanziamenti di denaro pubblico o amministrati dallo stato gli enti pubblici e privati con registrata non conformità ai provvedimenti nazionali adottati in adeguamento alla presente direttiva .

(45) in accordo con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità stabiliti nell'Articolo 5 del Trattato della Comunità Europea, gli obiettivi della presente Direttiva, e cioè garantire un comune alto livello di protezione contro la discriminazione a causa della disabilità in tutti gli Stati membri, non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in ragione della dimensione e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio raggiunti dalla Comunità. La presente Direttiva non va oltre quello che è necessario per raggiungere questi obiettivi;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Obiettivo

Lo scopo della presente Direttiva è di stabilire un quadro per combattere la discriminazione sulla base della disabilità con l'obiettivo di attivare negli Stati membri il principio della parità di trattamento.



Articolo 2: Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente Direttiva il principio della parità di trattamento significa che non vi deve essere discriminazione diretta o indiretta di nessun tipo sulla base della disabilità e nessuna discriminazione nella forma di una mancanza di un ragionevole adeguamento.

2. Ai fini del paragrafo 1:

(a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua disabilità, una persona è trattata in maniera meno favorevole di quanto sia, o sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone con una particolare disabilità rispetto ad altre persone salvo che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano obiettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

c) la mancata predisposizione di soluzioni ragionevoli, dove questa non possa essere obiettivamente giustificata, sarà considerata una forma di discriminazione. Questo significa che le persone, inclusi gli enti pubblici, ai sensi dell'Articolo 3, prendono delle misure appropriate, quando possibile in maniera anticipatoria, per permettere ad una persona o a delle persone con disabilità di avere pari accesso alle attività nei settori cui si fa riferimento nell'Articolo 3 sempre che tali misure non impongano un onere sproporzionato sul fornitore.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato collegato alla disabilità avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo, in particolare se il rifiuto o la sottomissione di una persona a tale condotta venga usato come base per una decisione che riguarda tale persona. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. La mancata conformità ai requisiti cui si fa riferimento agli articoli 4, 5 e 6 è da considerarsi una forma di discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. L'ordine di discriminare persone a causa della disabilità è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

6. Ai fini della presente Direttiva la fornitura di servizi, inclusi quelli forniti da istituti, in particolare ma non solo residenza, istruzione, cultura, assistenza sanitaria, trasporto e alloggio, che ostacolano l'indipendenza, l'integrazione sociale e occupazionale e la partecipazione alla vita della comunità di una persona con disabilità è da considerarsi discriminazione sempre che non sia giustificata obiettivamente da uno scopo legittimo e i mezzi per raggiungere tale scopo siano appropriati e necessari.



7. ai fini della presente Direttiva una persona è considerata disabile se essa ha attualmente una disabilità, ha avuto una disabilità nel passato, può avere una disabilità nel futuro, è associata con una persona con una disabilità attraverso la famiglia o altro tipo di relazione o si ritiene che essa possa rientrare in una di queste categorie.

Articolo 3: Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente Direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico sia di quello privato, compresi gli enti pubblici per quanto attiene:

(a) alla protezione sociale inclusa la previdenza sociale

(b) all'assistenza sanitaria incluso l'accesso a tutte le forme di cure mediche, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la distribuzione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica

(c) ai benefici sociali

(d) all'istruzione

(e) all'accesso a, incluse le condizioni che regolano l'accesso, e alla fornitura di servizi, attrezzature e beni che siano disponibili al pubblico, ivi compresi la cultura, le attività ricreative, gli sport, l'assicurazione, il trasporto, l'ambiente delle telecomunicazioni, l'ambiente architettonico, gli alloggi e i prodotti in fase di progettazione e di produzione.

2. Gli Stati membri introducono tali misure giacché esse sono necessarie per permettere loro di promuovere l'obiettivo della parità di trattamento delle persone con disabilità attraverso la loro incorporazione in particolare in tutte le leggi, norme, provvedimenti amministrativi, politiche e attività nel settore menzionati nel paragrafo 1 di questo articolo.

3. In tutte le misure che attuano la presente Direttiva gli Stati membri considerano gli interessi e le necessità dei differenti gruppi di persone con disabilità secondo il loro sesso, età, razza, origine etnica, religione o credo, orientamento sessuale e qualsiasi altra causa di discriminazione e attribuiscono particolare importanza alla lotta contro la discriminazione multipla.

4. Gli Stati membri terranno conto in maniera attiva dell'obiettivo della parità per tutte le persone, a prescindere dalla disabilità, nella formulazione e nell'attuazione di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi, politiche e attività nel settore ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4: Accesso all'informazione e alle procedure

I settori pubblico e privato, compresi gli enti pubblici, tengono conto dei mezzi di comunicazione preferiti dalle persone disabili nel loro impegno a fornire informazioni e procedure accessibili nel settore cui si fa riferimento nell'Articolo 3 di questa Direttiva e nelle aree cui si fa riferimento nell'Articolo 3 (1) della



Direttiva 2000/78/CE. In particolare le informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto, in Braille, in stampa ingrandita, in formati elettronici, attraverso il linguaggio dei segni, registrazioni, sottotitoli e testi di facile comprensione che siano accessibili alle persone con disabilità intellettuali. Queste informazioni e procedure dovrebbero essere disponibili senza indebiti ritardi e senza costi aggiuntivi per coloro che ricevono tali informazioni.

Articolo 5: Accesso agli edifici, telecomunicazioni, modalità di trasporti e altri spazi pubblici e servizi.

1. Ai fini della presente Direttiva la predisposizione di misure per l'accessibilità coinvolge la rimozione di barriere e la prevenzione di nuove barriere che ostacolano l'accesso paritario delle persone con disabilità ai settori cui si fa riferimento nell'Articolo 3 di questa Direttiva e nei settori cui si fa riferimento nell'Articolo 3 (1) della Direttiva 2000/78/CE senza tenere conto della natura della barriera o della disabilità. Questa rimozione dovrebbe essere effettuata in maniera anticipatoria senza pregiudicare il prerequisito di fornire soluzioni ragionevoli (un adeguamento ragionevole) alle persone con disabilità le cui necessità non siano state previste.

2. Nella misura in cui le seguenti aree rientrano nel campo d'applicazione della presente Direttiva e della Direttiva 2000/78/CE gli Stati membri introducono quelle misure che sono necessarie per garantire :

a. che tutte le forme di trasporto pubblico e tutti gli edifici e strutture che forniscono accesso al trasporto pubblico, fornite dal settore pubblico o privato, siano accessibili alle persone con disabilità. Gli Stati membri richiedono che tutti i veicoli nuovi e, dove possibile, quelli riattati o modernizzati e gli edifici per il trasporto siano accessibili e stabiliscono adeguate scadenze ai fornitori dei trasporti pubblici per quanto riguarda il raggiungimento dell'accessibilità per i veicoli esistenti, edifici e strutture esistenti soggetti alle seguenti massime scadenze:

- 5 anni dopo la pubblicazione di questa Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale per taxi e vetture a nolo.
- 10 anni dopo la pubblicazione di questa Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale per i trasporti su strada e su ferrovia.
- 10 anni dopo la pubblicazione di questa Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale per aerei e vettori via mare
- 10 anni dopo la pubblicazione di questa Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale per le strutture e gli edifici che forniscono accesso al trasporto pubblico.

b. che tutti i nuovi edifici aperti al pubblico, del settore pubblico o privato, siano accessibili e che gli edifici esistenti già aperti al pubblico siano resi accessibili entro 10 anni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale.

c. che tutti i nuovi spazi pubblici, sia nel settore pubblico sia in quello privato, come parchi, centri di gioco, marciapiedi, piazze, parcheggi, centri sportivi, centri informazione siano accessibili e che gli spazi pubblici esistenti siano resi accessibili entro 15 anni dalla pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale.

d. che tutti i nuovi sviluppi di alloggio che siano costituiti da 3 o più residenze possano essere adattati per fornire alloggi accessibili e aree e infrastrutture aperti a tutti i residenti siano accessibili.



e. che tutti i nuovi sistemi di telecomunicazione, i servizi esistenti e nuovi dei service provider di Internet e i servizi elettronici forniti dalle autorità pubbliche siano accessibili e che le comunicazioni esistenti siano rese accessibili entro 5 anni dalla pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale.

f. che tutti i nuovi edifici sede di impiego e di formazione professionale siano accessibili e che le sedi esistenti di impiego e di formazione professionale siano resi accessibili entro 10 anni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale.

3. che gli Stati membri possano escludere i veicoli, gli edifici e i siti di importanza storica o culturale cui si fa riferimento nei paragrafi 2a e 2b di questo articolo dal requisito dell'accessibilità dove l'esclusione sia giustificata obiettivamente e l'esclusione sia adeguata e necessaria e i veicoli o gli edifici non possono essere resi accessibili senza cambiare fundamentalmente il loro carattere storico o estetico. In tali casi il requisito dell'accessibilità sarà garantito attraverso strutture provvisorie o apparecchiature provvisorie.

4. che gli Stati membri garantiscano l'accesso ai cani guida e di assistenza ove necessario per fornire pari accesso alle persone con disabilità.

5. che gli Stati membri garantiscano che le organizzazioni non governative rappresentative delle persone con disabilità e dei genitori, guardiani o tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse siano coinvolti nella elaborazione di adeguati standard di accessibilità.

6. che gli Stati membri prendano provvedimenti per un ente indipendente che monitorizzi la conformità ai requisiti stabiliti in questo Articolo.

Articolo 6: Accesso all'istruzione

In aggiunta alle disposizioni già previste agli Articoli 4 e 5 per garantire il pari accesso all'istruzione gli Stati membri garantiscono che tutti i bambini e tutti gli adulti disabili nell'istruzione ordinaria e nell'istruzione speciale traggano beneficio dalle soluzioni ragionevoli che riguardano le loro necessità individuali compresi, tra gli altri, l'insegnamento in Braille, le apparecchiature speciali, il materiale didattico speciale e le apparecchiature didattiche di assistenza. Gli Stati membri garantiscono che le persone sorde che utilizzano il linguaggio dei segni abbiano l'opportunità di seguire le lezioni per mezzo del linguaggio dei segni. Pur considerando la partecipazione all'istruzione ordinaria come norma generale, gli Stati membri garantiscono che nel determinare quale forma di istruzione o di formazione sia adeguata, l'opinione della persona disabile venga considerata come fattore significativo. Ove la persona sia un bambino o un adulto incapace di rappresentare se stesso, le opinioni dei loro genitori, guardiani o tutori designati saranno prese in considerazione come fattore significativo.

Articolo 7: Immagini di persone con disabilità nei media

Gli Stati membri garantiscono che le trasmissioni, la pubblicità e i media non contengano ritratti insultanti della disabilità, non contengano alcun incitamento all'odio sulla base della disabilità e garantiscano il rispetto per la dignità delle persone con disabilità nella vita politica e pubblica.



Articolo 8: Azione positiva

1. Nella prospettiva di garantire la piena parità in pratica, il principio della parità di trattamento non impedisce che qualunque Stato membro mantenga o adotti misure specifiche per evitare o compensare gli svantaggi legati alla disabilità.
2. Il principio della parità di trattamento non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri a mantenere o adottare provvedimenti sulla protezione della salute e della sicurezza delle persone con disabilità o non deve pregiudicare le misure che hanno lo scopo di creare e mantenere provvedimenti o servizi che salvaguardino o promuovano l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare delle donne con disabilità, delle persone con disabilità multiple gravi e delle loro famiglie e delle persone che affrontano una discriminazione multipla. Le leggi, le norme e i provvedimenti amministrativi contrari al principio della parità di trattamento, qualora la preoccupazione per la protezione che li aveva originariamente ispirati non sia più ben fondata, saranno rivisti.

Articolo 9: Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni che sono più favorevoli alla protezione del principio della parità di trattamento rispetto a quelli stabiliti nella presente Direttiva.
2. L'attuazione della presente Direttiva in nessuna circostanza costituisce una base per la riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già concessa dagli Stati membri nei campi di cui si occupa la presente Direttiva.

CAPO II: MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 10: Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri garantiscono che le procedure giurisdizionali e/o amministrative comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Direttiva, siano rese disponibili a tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione. Per garantire pari e efficaci diritto di accesso e di partecipazione nelle procedure giurisdizionali e/o amministrative, tali procedure sono organizzate e condotte in modo che siano accessibili a tutte le persone con disabilità.
2. Gli Stati membri introducono nei loro sistemi giuridici nazionali quelle misure che sono necessarie a garantire un indennizzo o riparazione reale ed efficace quali vengono determinate dagli Stati membri per la perdita o il danno affrontato da una persona lesa come risultato di una discriminazione contraria all'Articolo 2, in una maniera che sia dissuasiva e proporzionata al danno sofferto. Tale indennizzo o riparazione non possono limitarsi alla previa fissazione di un tetto massimo.



3. Gli Stati membri garantiscono che le associazioni, organizzazioni ed altre persone giuridiche che abbiano, secondo i criteri stabiliti dalle loro legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente Direttiva siano rispettate possono avviare per conto o a sostegno del querelante, e con il suo consenso, in via giurisdizionale e/o amministrativa una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Direttiva. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, che tali associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che possono impegnarsi in procedure giudiziarie e/o amministrative abbiano un diritto indipendente di azione allo scopo di far rispettare gli obblighi previsti dalla presente Direttiva in quei casi dove un querelante individuale non è richiesto. Un querelante individuale non sarà richiesto in qualsiasi procedura giurisdizionale e/o amministrativa dove si suppone che l'atto in questione discrimini, o è probabile che discrimini, più di un numero esiguo di persone con disabilità.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 11: Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per garantire che allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento, espongono, dinanzi a un tribunale o ad un'altra autorità competente fatti dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione ai sensi dell'Articolo 2, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova che siano più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'Articolo 10 (3).

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 12: Atti persecutori

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere gli individui e le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche da qualsiasi trattamento sfavorevole o conseguenza negativa quale reazione ad una querela o ad atti volti a far rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 13: Diffusione delle informazioni



Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente Direttiva, insieme alle disposizioni pertinenti già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate, in modo appropriato e accessibile attraverso tutti i mezzi idonei su tutto il territorio. Gli Stati membri incoraggiano il coinvolgimento delle organizzazioni non governative rappresentative delle persone con disabilità, e dei genitori o dei tutori legali di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse, nella diffusione dell'informazione sulle misure nazionali adottate nell'adeguamento alla presente Direttiva.

Articolo 14: Dialogo con le organizzazioni non governative

1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano e mantengono il dialogo con le organizzazioni non governative rappresentative di persone con disabilità e di genitori, guardiani o tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse che, conformemente alle rispettive legislazioni o prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità.

2. Gli Stati membri tengono conto della diversa natura della disabilità quando organizzano il dialogo con le organizzazioni non governative rappresentative cui si fa riferimento nell'Articolo 14 (1).

CAPO III: Organi per la promozione della parità di trattamento

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a istituire un organo indipendente, quali un difensore civico o una commissione per le pari opportunità per la promozione del principio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazione fondata sulla disabilità. Tale organo può far parte di una o più agenzie indipendenti preesistenti incaricate a livello nazionale della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti degli individui e si occuperà dei settori cui si fa riferimento nell'Articolo 3 della presente Direttiva e dei settori cui si fa riferimento nell'Articolo 3 della Direttiva 2000/78/CE.

2. Gli Stati membri garantiscono che le funzioni dell'organo indipendente cui si fa riferimento nel paragrafo 1 comprendano:

- accogliere e dar seguito a querele da parte di individui per discriminazione a causa della disabilità senza pregiudicare le presunte vittime di discriminazione e le associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche cui si fa riferimento nell'Articolo 9 (2),
- iniziare e condurre indagini riguardanti la discriminazione a causa della disabilità,
- pubblicare relazioni indipendenti e proporre raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante tale discriminazione,
- monitorare la conformità con la presente Direttiva e con le leggi e le prassi nazionali collegate.



3. Gli Stati membri possono incaricare l'organo indipendente della creazione delle procedure di conciliazione cui si fa riferimento all'Articolo 10 (1).

4. Gli Stati membri garantiscono che, ove l'organo indipendente cui si fa riferimento nel paragrafo 1 sia costituito da persone con disabilità e genitori, i guardiani o i tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse siano inclusi tra i componenti. Ove l'organo indipendente si occupi solo della promozione del principio della parità di trattamento sulla base della disabilità, lo Stato membro garantisce che i componenti siano ampiamente rappresentativi della comunità nazionale di disabili e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita da persone con disabilità e da genitori, guardiani o tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse.

CAPO IV: Disposizioni finali

Articolo 16: Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

(a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

(b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le associazioni con scopo di lucro e senza scopo di lucro siano, o possano essere, dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17: Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente Direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni alla vittima devono essere efficaci, proporzionate e persuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro (2 anni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), al più tardi e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

I concorrenti per le procedure di assegnazione di contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture ed enti privati e pubblici desiderosi di stringere relazioni contrattuali con amministrazioni statali, regionali o locali o altri enti regolati da diritto pubblico sono tenuti a presentare alle autorità contraenti prova di conformità alle norme nazionali di attuazione della presente Direttiva e, per quanto riguarda la disabilità, della Direttiva 2000/78/CE, prima di presentare la propria offerta.



Gli enti pubblici o privati che siano trovati da un tribunale giudiziario o amministrativo in una situazione di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente Direttiva o, per quanto riguarda la disabilità, della Direttiva 2000/78/CE, non saranno ritenuti idonei a ricevere sovvenzioni concesse dagli Stati membri nel quadro dei Fondi Strutturali Europei per un periodo di 10 anni dalla sentenza finale o della decisione amministrativa finale.

Articolo 18: Attuazione

Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi necessari a conformarsi alla presente Direttiva entro 2 anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di questo informano la Commissione immediatamente.

Quando gli Stati membri adottano tali misure esse contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Il metodo per inserire tale riferimento è stabilito dagli Stati membri.

Articolo 19: Relazione

1. Entro il (tre anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri, in consultazione con le organizzazioni non governative rappresentative di persone con disabilità e di genitori, guardiani e tutori designati di persone incapaci di rappresentare se stesse, trasmettono alla Commissione, tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente Direttiva.

2. La relazione della Commissione contiene una valutazione comparativa delle misure adottate dagli Stati membri e tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle organizzazioni non governative rappresentative di persone con disabilità e dei genitori, guardiani o tutori designati di persone con disabilità incapaci di rappresentare se stesse. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente Direttiva.

Articolo 20: Entrata in vigore

La presente Direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Articolo 21: Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.